



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO GRAMSCI"

Via Affogalasio, 120 - 00148 Roma

tel. e Fax. 06 6530601 C.F. 97558910580

e-mail: RMIC8B800Q@istruzione.it PEC: RMIC8B800Q@pec.istruzione.it

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

A.S. 2017/2018

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 26/03/2018;

DECORSI 30 giorni dall'invio dell'ipotesi del contratto integrativo d'istituto ai Revisori dei Conti

VIENE STIPULATO

In data 22/05/2018 il presente contratto integrativo dell'istituto comprensivo "Antonio Gramsci"
Il contratto viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Prof. Bruno Aletta

Bruno Aletta

PARTE SINDACALE

Decaduti

SINDACATI SCUOLA TERR.LI:

FLC CGIL Marina Sciamanna

Marina Sciamanna

SNALS Confsal Annamaria Stecchiotti

Annamaria Stecchiotti

GILDA Scuola Sabina Vassallo

Sabina Vassallo

UIL Scuola Paolo Narzisi

Paolo Narzisi



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuola, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO GRAMSCI"

Via Affogalasio, 120 - 00148 Roma

tel. e Fax. 06 6530601 C.F. 97558910580

e-mail: RMIC8B800Q@istruzione.it PEC: RMIC8B800Q@pec.istruzione.it

IPOSTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

A.S. 2017/2018

Incontri: 13/09/2017; 19/12/2017; 01/02/2018; 20/03/2018

Il giorno 26/03/2018 alle ore 15.00 nei locali della sede Gramsci in Via Affogalasio, 120 viene sottoscritto il contratto integrativo d'Istituto per l'a.s. 2017/18.

Il contratto viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Prof. Bruno Aletta

PARTE SINDACALE

Decaduti

SINDACATI SCUOLA TERR.LI:

FLC CGIL Marina Sciamanna

SNALS Confsal Annamaria Stecchiotti

GILDA Scuola Sabina Vassallo

UIL Scuola Paolo Narzisi

VISTA la legge n. 300/1970;

VISTO il D. Lgs. n°165/2001 e successive modificazioni e integrazioni,

VISTO il CCN Quadro 7/8/98 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle RSU del 7/8/98;

VISTO il CCNL 2006 – 2009 del personale del comparto scuola; in particolare, gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 del suddetto contratto;

VISTA la legge n. 69 del 24 marzo 1999, che ha convertito in legge il D. L. 22/01/99 n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di elezione delle Rappresentanze Unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali del Comparto Scuola;

VISTO l'Accordo Integrativo nazionale del 10 ottobre 1999, concernente criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed ATA necessari ad assicurare le prestazioni in caso di sciopero;

VISTO il D.M. 21 del 01/03/2007 Nuovo Regolamento contabile;

VISTO il CCIR Lazio sulle relazioni sindacali del 08/09/03;

VISTO il CCIR Lazio sui criteri e le modalità per la fruizione dei permessi sindacali del 20/10/2003;

VISTO il D. Lgs n. 81/2008;

VISTO l'accordo del 28/0//2017 tra il MIUR e le OO.SS.;

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l'obiettivo di temperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività;

CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti,

tra

la delegazione di parte pubblica, i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, si stipula il seguente contratto integrativo d'istituto.

TITOLO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, in servizio presso l'Istituzione scolastica.



Art. 2 Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica

Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:

- a) informazione preventiva e successiva;
- b) partecipazione;
- c) contrattazione integrativa d'istituto;
- d) procedure di raffreddamento e di conciliazione;
- e) interpretazione autentica.

Art. 3 Strumenti

I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:

- a) informazione preventiva e successiva, da realizzarsi attraverso appositi incontri, nei quali la parte pubblica fornisce chiarimenti sulla documentazione scritta precedentemente consegnata;
- b) partecipazione, da realizzarsi attraverso accordi e/o intese nei quali entra, a pieno titolo, la presenza della RSU e delle OO.SS. firmatarie CCNI del 29/11/2007;
- c) contrattazione integrativa d'Istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all'art. 6 del CCNL 2006/2009 del 29/11/2007 e quelle previste da contratti integrativi nazionali e/o regionali;
- d) conciliazione attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie;
- e) interpretazione autentica, attraverso la sottoscrizione di un accordo per la definizione consensuale delle clausole controverse.

Art. 4 Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni

I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:

- per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico.
- Per la parte sindacale: la Rappresentanza Sindacale Unitaria eletta all'interno dell'Istituzione scolastica e i rappresentanti territoriali delle OO. SS. Di categoria firmatarie del CCNL, come previsto dall'Accordo quadro del 7/8/1998 sulla costituzione della RSU, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 2006/2009 del 29/11/2007.

Ciascuna delegazione, in occasione di incontri formali, può farsi assistere da esperti. Il Dirigente Scolastico può avvalersi, nella contrattazione integrativa di istituto, unicamente dell'assistenza dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche Amministrazioni – A.R.A.N. o dell'assistenza del personale del proprio ufficio (nel caso di specie dell'istituto scolastico interamente inteso) appartenente a tutte le categorie professionali, mentre non si può ricorrere all'istituto della delega. Prima dell'inizio di ogni seduta, le parti comunicano la composizione della relativa delegazione.



TITOLO II – MODELLI DI ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI

Art. 5 Premessa

In coerenza con l'autonomia dell'istituzione scolastica e nel rispetto delle competenze del Dirigente Scolastico e con particolare riferimento alle deliberazioni degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dai successivi articoli.

Art.6 Informazione preventiva

Sono materie di informazione preventiva le seguenti:

- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- c) utilizzazione dei servizi sociali.

Alle OO.SS. e alle RSU la documentazione sarà consegnata anche a mezzo posta o fax o posta elettronica.

Il Dirigente fornirà informazione circa l'organigramma dell'Istituzione scolastica in materia di responsabilità e funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere organizzativo, che modifichino precedenti attribuzioni di competenze.

Per acquisire ulteriori elementi circa il funzionamento dell'Istituzione scolastica, le RSU e i Rappresentanti dell'OO.SS. aventi titolo alla contrattazione, potranno consultare il sito internet, per conoscere il piano dell'offerta formativa deliberato, le delibere del consiglio di istituto e del collegio dei docenti relative alla programmazione delle attività didattiche e organizzative della scuola parimenti, e messi a disposizione sul sito, la proposta organizzativa del DS e del D.S.G.A. afferente l'organizzazione del lavoro del personale A.T.A. e, quindi, il piano delle medesime attività adottato dal Dirigente. Il DS fornirà apposita informazione circa le disponibilità finanziarie.

Art.7 Contrattazione

Costituiscono oggetto di contrattazione integrativa le seguenti materie:

- a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa.
- b) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
- c) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA;
- e) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
- f) ogni materia delegata dai contratti integrativi nazionali e/o regionali.

Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i 10 dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative.



La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto. Nel primo mese dell'anno scolastico, il Dirigente scolastico concorda un calendario di incontri.

Art. 8 Informazione successiva

Sono materia di informazione successiva le seguenti:

- a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dalla Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni,
 - c) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
- La documentazione scritta sarà consegnata almeno due giorni prima di ogni incontro.

Alle OO.SS. e alle RSU detta documentazione sarà consegnata anche a mezzo posta o fax o posta elettronica.

Ai sensi dell'art. 12, co. 6 del CCIR del 08/09/2003, copia dei prospetti analitici relativi alla distribuzione del fondo dell'istituzione scolastica indicanti le attività, i nomi degli insegnanti coinvolti, gli impegni orari di ciascuno, deve essere consegnata alla RSU, sempre nell'ambito del diritto all'informazione successiva.

Art. 9 Tempi delle procedure

Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal Direttore Generale Regionale per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio e svolgimento delle lezioni.

Art. 10 Modalità delle procedure

Gli incontri sono pubblici e sono sempre formalmente convocati dal Dirigente.

Di ogni convocazione, il dirigente invierà formale comunicazione alle OO.SS. territoriali e alla RSU, specificando, oltre all'ora e alla durata, l'ordine del giorno in trattazione.

Di norma, alla fine di ciascun incontro, verrà fissata la data e l'ordine del giorno del successivo incontro.

Al fine di garantire l'ordinato svolgimento dei lavori, ogni incontro sarà coordinato, a rotazione, dalla parte pubblica e dalla rappresentanza sindacale: all'interno di questa, alternativamente, dalle OO.SS. e dalla RSU. In caso di controversia sarà redatto apposito verbale.

Ciascuna delle parti ha diritto ad apporre una propria dichiarazione a verbale al contratto o all'intesa sottoscritti, della quale si darà diffusione congiuntamente all'atto di cui trattasi.

La parte pubblica, dopo la firma del contratto, oltre all'affissione all'albo d'istituto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici.

I contratti sottoscritti saranno affissi all'albo della RSU ed a quello sindacale.



Art. 11 Procedure di raffreddamento e di conciliazione

Ai sensi dell'ar. 9 del CCIR sulle relazioni sindacali del 08/09/2003, è stato istituito un tavolo di raffreddamento al quale ricorrere in caso di controversie sulle materie di contrattazione e all'applicazione dei contratti integrativi d'istituto.

Le procedure di raffreddamento prendono avvio sulla base di una richiesta scritta e motivata da parte della RSU e/o delle OO.SS. abilitate alla contrattazione o su diretta richiesta del DS.

Ai sensi del predetto art. , il Direttore Regionale convoca le parti, di norma, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta e il tentativo di raffreddamento dovrà esaurirsi entro 15 giorni dal primo incontro.

Le procedure di conciliazione in questione non sostituiscono quelle previste dal CCNQ in materia di procedura di conciliazione del 23/01/01 e del 18/10/01, nonché quelle di cui agli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 165/2001.

Attivate le procedure di raffreddamento, le parti si impegnano a non assumere iniziative unilaterali fino alla conclusione delle stesse.

L'Amministrazione si impegna altresì ad astenersi dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nella controversia.

Ai fini delle procedure di raffreddamento di fronte al CSA, oltre le parti in disaccordo, partecipano i rappresentanti dei sindacati aventi titolo alla contrattazione.

TITOLO III – AGIBILITA' SINDACALE

Art. 12 Diritto di informazione

Il dirigente assicurerà, altresì, la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato dalle OO.SS. per posta, fax, o e-mail, sia alla RSU, sia al terminale associativo che, eventualmente, avranno cura di affiggerlo all'albo.

Art. 13 Albo sindacale RSU

La RSU ha diritto ad avere un apposito albo in ogni sede, per l'affissione di materiale informativo di interesse sindacale e del lavoro.

Detta affissione è effettuata in modo autonomo dalla RSU.

La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.

Art. 14 Albo sindacale delle OO.SS.

In ogni sede dell'istituto, alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 10 del CCNQ sulle libertà e prerogative sindacali del 7 agosto 1998 è garantito l'utilizzo di una apposita bacheca per l'affissione di materiale informativo di interesse sindacale.



6

La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.

Detta affissione è effettuata in modo autonomo dai rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS.

Art. 15 Uso dei locali e delle attrezzature

Alla RSU è consentito, per lo svolgimento della loro funzione:

- di comunicare con il personale della scuola libera da impegni di servizio;
- l'uso gratuito del telefono, del fax, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche;
- l'utilizzo di un apposito locale per le riunioni (sala docenti) e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.

Art. 16 Accesso ai luoghi di lavoro da parte delle OO.SS.

Le OO.SS. hanno il diritto di acquisire, all'interno delle scuole, elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell'igiene, della sicurezza e alla medicina preventiva, come previsto dal D.Lgs. 81/08.

Art.17 Assemblee sindacali

I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, presso la propria sede o presso altre scuole, ad assemblee sindacali, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee il mese.

Le assemblee territoriali possono svolgersi oltre il limite delle due assemblee mensili d'istituto previste dalla vigente normativa contrattuale, come previsto dall'art. 10, co. 4 del CCIR Lazio dell'08/09/03.

Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:

- a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
- b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
- c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea.

Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica.



Ai sensi dell'art. 10 del CCIR Lazio del 08/09/03, secondo quanto previsto dal co. 6, dell'art.8 del CCNL 2006/09, le assemblee territoriali in orario di servizio possono avere la durata massima di tre ore, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l'eventuale ritorno alla sede di servizio. In tale ipotesi, ogni dipendente ha diritto a fruire anche del tempo necessario per il raggiungimento della sede dell'assemblea che lo comunicherà preventivamente al dirigente scolastico, ai fini del computo delle dieci ore individuali.

La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, indirizzata al dirigente scolastico.

La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali.

Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate.

La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Pertanto, una volta dichiarata l'intenzione di partecipazione, non va apposta alcuna firma di presenza, né va assolto altro adempimento.

Della avvenuta partecipazione del personale alle assemblee non va fornita alcuna attestazione. Nel caso di assenza dal servizio manifestatasi dopo la dichiarazione di partecipazione non si terrà conto del calcolo per il monte ore. Al personale non interpellato o che non è stato informato non può essere impedito di partecipare all'assemblea.

Il dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.

Il dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente contratto, ove la partecipazione sia totale, stabilisce la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.



Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.

Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 dell'art. 8, del CCNL 2006/09, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.

Art. 18 Permessi sindacali retribuiti

Le tipologie di permessi sindacali sono definite dagli artt. 10,11,12 del C.C.Q.N. del 07/08/1998, ridotte del 15% pertanto sono pari a un monte ore complessivo di 50.

Art. 19 Accesso agli atti

La RSU e le segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva.

Art. 20 Referendum

La RSU e le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche disgiuntamente, di svolgere un referendum tra i lavoratori, su tutte le materie relative all'attività sindacale d'istituto.

La richiesta va rivolta al dirigente, che la porta a conoscenza delle altre OO.SS.

Il Dirigente assicura l'informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum e mette a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato.

TITOLO IV

ADEMPIMENTI E COMPORAMENTI IN CASO DI ASSEMBLEE E SCIOPERO SERVIZI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO

Art. 21 Servizi minimi in caso di assemblea


Nel caso di adesione totale, da parte dei collaboratori scolastici, ad una assemblea sindacale verrà comandata in servizio una sola unità di questo personale, per garantire il servizio minimo.

La scelta del nominativo da parte del Dirigente Scolastico avverrà secondo i seguenti criteri di priorità:

1. rinuncia volontaria da parte di un lavoratore;
2. rotazione, in ordine alfabetico.

Art. 22 Dichiarazione di adesione allo sciopero

In caso di sciopero, la comunicazione volontaria, prevista dall'art. 2, comma 3, dell'allegato C.C.N.L. 1998/2001, sulle norme di attuazione della legge 146/90, verrà presentata non prima del decimo giorno



antecedente lo sciopero e non oltre il terzo, per consentire una ponderata valutazione della decisione la comunicazione alle famiglie circa l'erogazione del servizio.

Entro e non oltre il quinto giorno antecedente lo sciopero è possibile revocare, eventualmente l'adesione se già data. Il dirigente, 5 giorni prima dello sciopero, comunica alle famiglie con circolare interna e sul sito web della scuola, le modalità del servizio scolastico per il giorno dello sciopero. Al fine di organizzare il servizio scolastico in modo continuativo, qualora se ne ravveda la necessità, il dirigente concorda con la RSU l'adattamento dell'orario dei docenti che non effettuano lo sciopero, al fine di garantire i servizi minimi agli studenti disabili e minorenni.

Art. 23 Rilevazione della partecipazione allo sciopero

Entro le 14.00 del giorno successivo a quello di conclusione di una azione di sciopero, il dirigente fornisce, su richiesta della RSU o dei rappresentanti delle OO.SS., i dati relativi alla partecipazione e ne dispone, contemporaneamente, l'affissione all'Albo di Istituto.

Art. 24 Scrutini e valutazioni finali

In caso di sciopero, per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività in concomitanza di scrutini e valutazioni finali, si concorda la presenza delle seguenti figure professionali:

- a) assistenti amministrativi (due);
- b) collaboratori scolastici (due).

Art. 25 Esami finali

In caso di sciopero, per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali, si concorda la presenza delle seguenti figure professionali:

- c) assistenti amministrativi (due);
- d) collaboratori scolastici (due).

Art. 26 Garanzia stipendi

In caso di sciopero, per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, si concorda la presenza delle seguenti figure professionali:

- a) Direttore Servizi Generali ed Amministrativi;
- b) assistente amministrativo (uno);
- c) collaboratori scolastici (due).

Art. 27 Scelta dei nominativi

Nel caso di adesione totale da parte degli ATA allo sciopero, il personale di cui sopra verrà individuato dal dirigente secondo i seguenti criteri di priorità:

- 1) rinuncia volontaria da parte di un lavoratore;
- 2) rotazione concordata tra il personale;
- 3) rotazione, in ordine alfabetico, a partire da una lettera estratta.

Art. 28 Elezioni politiche, amministrative, referendum

Ferma restando la copertura del servizio dei plessi non sedi elettorali, tutto il personale ATA di tutti i plessi potrà aderire alle richieste della Municipalità di personale finalizzate all' espletamento delle elezioni, secondo il criterio della rotazione concordata tra il personale stesso.

TITOLO V - GARANZIE INDIVIDUALI

Art. 29 Patrocinio e Patronato

I rappresentanti sindacali, su delega degli interessati, possono rappresentare i lavoratori in tutte le situazioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle procedure di contenzioso e di conciliazione.

A tale scopo, i rappresentanti sindacali hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase del procedimento che riguarda i deleganti, secondo quanto previsto dalla legge 241/90.

Il personale scolastico, in attività o in quiescenza, può farsi rappresentare da un sindacato o da un patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione Scolastica.

Le OO.SS. possono presenziare a tutte le operazioni di stipula di contratto e di assegnazione di posti al personale della scuola.

L'ingresso dei soggetti sindacali legittimati agli uffici di segreteria e di dirigenza deve essere garantito in qualsiasi momento, pur nel rispetto del lavoro che il personale sta svolgendo.

Art. 30 Visione degli atti

Il lavoratore ed i soggetti sindacali legittimati hanno diritto alla visione di tutti gli atti della scuola che siano pertinenti con l'esercizio di un legittimo interesse, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/90.

La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del richiedente.

Chi vi ha interesse può altresì chiedere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi, anche essendo reso edotto del nominativo del responsabile del procedimento amministrativo per l'accesso agli atti, nonché il luogo, l'ora e l'ufficio in cui procede all'accesso stesso.

Art. 31 Ricevute

La segreteria della Istituzione scolastica rilascerà protocollo o ricevuta di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal lavoratore.

Art. 32 Quesiti

Al personale della scuola, che abbia inoltrato al Dirigente segnalazioni scritte di fatti, circostanze o provvedimenti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data sempre risposta scritta, entro 30 giorni, ai sensi della L. n. 241/90.

Art. 33 Comunicazioni alle scuole

Tutte le comunicazioni inviate alla scuola riguardanti atti che interessano la generalità o parte del personale devono essere portate tempestivamente alla diretta conoscenza dei dipendenti.

La comunicazione dei predetti atti non costituisce un adempimento solo formale, ma deve essere organizzata in funzione della corretta ed effettiva informazione a quanti ne abbiano interesse.

Ai fini di una informazione tempestiva saranno adottati gli opportuni accorgimenti istituendo un apposito raccoglitore ove siano disponibili le citate comunicazioni, in copia integrale, in uno spazio preventivamente individuato.

TITOLO VIII – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Art. 34 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Per l'Istituzione scolastica avente numero di dipendenti fino a 200 viene designato un rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) all'interno della RSU. Oltre le 200 unità di personale vengono designati due RLS. Qualora non possa essere individuato la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.

Art. 35 Permessi retribuiti orari RLS5

Per l'espletamento delle attività previste dal D. Lgs 81/08 il RSL, oltre ai permessi per i compiti delle RSU, utilizza ulteriori n. 40 ore annue di appositi permessi retribuiti.

Per l'espletamento di ulteriori adempimenti specifici non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività svolta è considerata a tutti gli effetti tempo di lavoro, appositamente retribuibile con i fondi destinati alla sicurezza eventualmente previsti dal contratto d'Istituto.

- Consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione e programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda, ovvero unità produttiva;
- Consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al Pronto Soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- Consultazione in merito all'organizzazione della formazione;
- Frequenza di corsi per una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dal D. Lgs 81/08;
- Formulazione delle osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- Partecipazione alla riunione periodica di cui al D. Lgs. 81/08.

Art. 36 Procedure per la elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza

All'atto della costituzione delle RSU il candidato a rappresentante viene individuato tra i candidati proposti per l'elezione delle RSU.

Nel caso in cui la RSU sia già costituita, si applica la seguente procedura:

- 1) entro 30 giorni dalla stipula del seguente accordo il RSL è designato tra i componenti della RSU, al suo interno.

- 2) Nel caso di dimissioni delle RSU, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni sino a nuova elezione e, comunque, non oltre i 60 giorni.
In tale ipotesi allo stesso RLS spettano i permessi previsti per la sua funzione medesima.
- 3) L'elettorato passivo del RLS è riservato ai componenti della RSU e resta in carica per un triennio.
- 4) I componenti delle RSU, previo accordo, possono decidere la turnazione annuale dell'incarico di RLS, ferma restando la copertura del triennio e delle relative incombenze con programmata continuità.
- 5) Dopo la definitiva designazione del RLS è data notizia in merito, con estratto del relativo verbale, al Dirigente Scolastico.

Art. 37 Attribuzioni del RSL

Ai sensi del D. Lgs 81/08 le parti concordano quanto di seguito specificato:

a) Accesso ai luoghi di lavoro

I soggetti firmatari del presente accordo hanno accesso ai locali dell'Istituto scolastico, anche durante le ore di lavoro salvaguardando le attività di docenza e scolastiche, dando preventiva comunicazione al D.S.

Tali visite possono svolgersi congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi designato.

b) Modalità di consultazione

In tutte le ipotesi in cui il D. Lgs. 81/08 preveda l'obbligo del datore di lavoro (Dirigente Scolastico) di consultare il RLS, tale consultazione dovrà essere efficace, effettiva e tempestiva. Pertanto il D.S. consulta preventivamente il RLS su tutti quegli eventi per i quali la disciplina normativa prevede un intervento consultivo dello stesso RLS.

In occasione della consultazione il RLS formula proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto della Consultazione.

La consultazione deve essere verbalizzata e in tale verbale, depositato agli atti d'Istituto, sono riportate osservazioni e proposte del RLS.

Il verbale così redatto e firmato dalle parti e copia conforme è immediatamente rilasciata al RLS, nonché ai soggetti di cui all'art. 9, punto 3 lett. B del CCNL (RSU e Rappresentanti delle OO.SS. firmatari).

Il RLS è comunque consultato preventivamente sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, sulla valutazione del piano dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica. E' altresì consultato in merito all'organizzazione dei corsi di formazione di cui al D. Lgs. 81/08.

Il DS prende provvedimenti afferenti la sicurezza in piena autonomia e relativa responsabilità, ma deve motivare le scelte, atti e comportamenti difforni dalle proposte del RLS.

c) Informazione e documentazione

Il DS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione di cui al D. Lgs. 81/08 custodito presso l'istituzione scolastica.



Il DS, inoltre, previa istanza, fornirà al RLS nonché soggetti di cui all'art. 9 punto 3 lett. B del CCNL (Rappresentanti delle OO.SS. firmatarie), anche previa estrazione di copia di eventuali documenti, tutte le informazioni afferenti direttamente o indirettamente la sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle afferenti l'igiene e la salute dei lavoratori e dei discenti.

Art. 38 Formazione del RLS

Il RLS ha diritto alla formazione prevista dal D. Lgs. 81/08.

Gli oneri economici di tale formazione sono a carico dell'Amm.ne e il RLS potrà usufruire, durante il periodo di formazione, di permessi retribuiti, aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.

Il programma di base di formazione deve essere di almeno 12 ore e deve comprendere le conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di "igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Le conoscenze generali sui rischi dell'attività svolta e sulle relative misure di prevenzione e protezione:

- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime delle comunicazioni.

E' compito del DS promuovere aggiornamenti anche alla luce di innovazioni che abbiano rilevanza nella materia della sicurezza del lavoro

Art. 39 Riunioni periodiche

Ai sensi del D. Lgs. N. 81/08 le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi sono convocate con almeno 10 giorni di anticipo e con ordine del giorno specifico. Il responsabile LS deve essere messo in condizioni di potervi partecipare proficuamente ed effettivamente. All'uopo viene informato preventivamente, anche con consegna di atti e documenti, delle materie poste all'o.d.g.

Della riunione viene redatto verbale firmato dalle parti e notificato nei termini e modalità ai soggetti di cui all'art. 15 lett. B del presente accordo. Il RLS, ove si presenti una situazione di rischio o di variazione delle condizioni di sicurezza, può chiedere che venga immediatamente convocata la riunione.

Art. 40 Strumenti per l'espletamento delle funzioni del RLS

Il RLS è autorizzato ad accedere all'interno della scuola e utilizzare il locale messo a disposizione delle RSU o altro idoneo ed equivalente.

Egli può utilizzare la linea telefonica per le incombenze di cui al D. Lgs. N. 81/08, nonché materiale di segreteria all'uopo messo a disposizione dal DSGA che provvede, previa richiesta, a fornire il RLS di pubblicazioni specifiche in materia di sicurezza dei lavori.

NORME FINALI

Art. 41 Verifica dell'accordo

I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere la verifica dello stato di attuazione.

Al termine della verifica il contratto può essere modificato con una nuova intesa tra le parti.



Art. 42 Interpretazione autentica

In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla data del primo incontro.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.

Art. 43 Durata del contratto

La disciplina di cui al presente contratto è suscettibile delle modifiche che in via pattizia si rendessero necessarie in seguito all'entrata in vigore del CCNL a seguito della firma definitiva. Il presente contratto rimane in vigore fino a nuova negoziazione.

Art. 44 Norme di tutela

Per le parti non disciplinate dal presente accordo, si rinvia ai Contratti Nazionali, ai Contratti Regionali ed ai Contratti Provinciali, nonché alle altre disposizioni vigenti.

1. il presente Contratto Integrativo d'Istituto, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria e illustrativa del Dirigente Scolastico, sarà sottoposta a verifica di contabilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti, tale verifica sarà effettuata dal DSGA e sottoposta agli organi di controllo.
2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli organi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d'Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.
3. In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono – con decorrenza retroattiva – questi ultimi.

PARTE SECONDA

PERSONALE DOCENTE

TITOLO I

Protocolli Organizzativi – Norme Comuni CCNL di Comparto

Art. 45

Fruizione del diritto alla formazione

Permessi per la formazione art. 64 CCNL 29/11/2007

I docenti a tempo determinato ed indeterminato hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'a.s. per la partecipazione ad iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.



Nel corrente anno scolastico il Collegio docenti ha deliberato la revisione del Piano triennale delle attività di aggiornamento e di formazione del personale docente dell'Istituto individuando, oltre la sicurezza, le seguenti priorità:

- iniziative MIUR/USR/SCUOLA POLO
- PNSD
- Innovazione didattica BES
- Legalità
- valutazione

Si favorirà la partecipazione alla formazione in merito ai temi suesposti dando priorità a:

- personale con incarichi e funzioni assegnate nell' a.s. e coerenti con gli obiettivi della formazione;
- al personale di ruolo;
- alla continuità nella scuola garantita dal dipendente;
- alla posizione in graduatoria d'Istituto.

La richiesta scritta va presentata al D.S. di norma almeno cinque giorni prima della fruizione e sarà accolta, se il tema della formazione rientra nell' elenco di cui sopra e se l' Ente erogatore è presente nell' apposito Albo del Miur. In caso di diniego, il DS motiverà per iscritto la propria decisione.

Sarà cura del docente che ha partecipato all' iniziativa formativa, disseminare e condividere con i colleghi le nuove competenze acquisite, con appositi incontri, entro il mese dal corso seguito.

Si attiveranno anche iniziative formative interne all'Istituto sempre sui temi di cui sopra, compatibilmente con le risorse a disposizione. Per l'individuazione dei formatori ci si avvarrà dell'Anagrafe delle competenze di cui all'Art. 10, di cui appresso.

Restando salve le norme contrattuali, si intende, inoltre, incentivare la formazione e lo sviluppo professionale attraverso consorzi di rete ed Agenzie accreditate. Per implementare il diritto alla formazione ed aggiornamento professionale si ricorrerà a modelli organizzativi flessibili limitatamente al periodo di fruizione del diritto.

PERSONALE ATA

Art.46

Criteria e modalità di individuazione del personale impiegato in incarichi specifici

I compiti del personale ATA, come previsto dall'art. 47 del CCNL 29/11/2007 sono costituiti:

- dalle attività e mansioni espressamente previste dal profilo di appartenenza;
- da incarichi specifici che, nei limiti della disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del P.O.F.

I criteri utilizzati per l'assegnazione delle predette attività sono:

- competenze specifiche;
- disponibilità dell'interessato;
- continuità del servizio;
- sede di servizio.

Art. 47

Attività Aggiuntive

Le attività aggiuntive sono quelle previste dall'art. 88 del CCNL 29/11/2007 riguardanti indennità e compensi a carico del Fondo d'Istituto. L'individuazione del personale da utilizzare per lo svolgimento di tali attività dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- competenze specifiche;
- disponibilità.

In caso di più richieste relative alla medesima attività, sarà preso in esame il curriculum professionale e le certificazioni (corsi di formazione, abilitazioni professionali, ecc.) attestanti il possesso dei requisiti previsti da ciascun progetto.

PARTE TERZA

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 48

Limiti e durata dell'accordo

1. Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di istituto relativamente all'impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo dell'istituzione scolastica comprese quelle a qualsiasi titolo pervenute nella disponibilità dell'Istituto che vengano parzialmente o totalmente impiegate per corrispondere compensi, indennità al personale in servizio presso l'Istituto stesso.
2. Eventuali risorse attribuite alla disponibilità dell'istituto successivamente alla sottoscrizione del presente contratto saranno oggetto di ulteriore contrattazione da definire in tempi congrui per l'avvio delle attività collegate alle risorse in questione. Le risorse eventualmente non utilizzate confluiscono integralmente nel FIS dell'anno successivo

Art. 49

Calcolo delle risorse del fondo

Tutte le risorse che finanziano il fondo dell'istituzione scolastica per l'a.s., 2017/2018 stabilite sulla base dell'art. 84 e 85 del CCNL del 29-11-2007, sono indicate al lordo dipendente.

2. L'ammontare del fondo di istituto assegnato alla scuola è determinato in € 48.166,51 a cui si aggiungono le economie risultanti dagli anni scolastici precedenti che ammontano a 508,72 per un totale di € 48.675,23. Visto che l'indennità di Direzione ammonta ad € 4.800,00 il Fondo di Istituto disponibile è pari a € 43.875,23.
3. La proposta di ripartizione è 65% alla componente docenti e 35% alla componente ATA. Alla componente docenti andrà dunque una somma di € 28.229,70 comprensiva di € 41,47 (economie 16/17) ed alla componente ATA una somma di € 15.845,30 comprensiva di € 467,02 (economie dell'a.s. 2016/17 di cui € 200,00 per AA Farnè per sostituzione DSGA effettuata nell'a.s. precedente).
4. Sono disponibili € 5.781,48 stanziati dal MIUR per il compenso destinato alle Funzioni Strumentali.
5. Sono disponibili € 2.316,22 stanziati dal MIUR per il compenso destinato agli Incarichi Specifici ATA.

Incarichi specifici Personale ATA: 2.316,22

Ass.ti Amm.vi :

Incarichi	Importo
Mensa autogestita	304,74
Gestione programmi a supporto didattica	304,74
Ricostruzione carriera	304,74
Totale	914,22

Coll.ri Scolastici

Incarichi	Importo	n.	Totale
Supporto disabili	161,00	5	805,00
Assistenza infanzia	199,00	3	597,00
Supporto disabili	C.U.	7 (1° posiz. Economica)	
Totale			1.402,00

6. Sono inoltre disponibili i fondi relativi al finanziamento

A) (Nota USR Lazio prot. AOODRLA n. 18418 del 07/07/2017) per le Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica a.s. 2016/17, pari ad € **8.733,93**, così impegnata:

n. 8 docenti per coordinamento	90h	€ 1.575,00
10 moduli per un totale di	109h	€ 3.815,00
DSGA	34 h	€ 629,00
AA	93h	€ 1.348,50
C.S.	109h	€ 1.362,50

B) Nota USR Lazio prot. AOODRLA 2594.24-01-2018 per le Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica a.s. 2017/18, pari ad € **9.732,00**, così impegnata:

n. docenti per coordinamento	65 h	€ 1.137,50
8 moduli per un totale di ore frontali	135h	€ 4.725,00
Ore funzionali	72h	€ 1.260,00

Gestione amm.va:

DSGA	25h	€ 462,50
AA	70h	€ 1.015,00

Sorveglianza:

C.S.	90h	€ 1.125,00
------	-----	------------

Art. 50

Criteria generali per l'utilizzo delle risorse

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio scolastico per il potenziamento del successo formativo degli allievi, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. I criteri generali e le misure dei compensi per l'utilizzo delle risorse del FIS sono definiti negli articoli che seguono.
3. Gli importi sono stati distribuiti secondo la complessità della funzione e/o il numero degli alunni e/o il numero delle classi e saranno liquidati in proporzione al periodo temporale realmente svolto.
4. I compensi forfetari sono erogati in ragione di 10 mesi e sono ridotti di un ventesimo per ogni 15 giorni di assenza o frazione superiore a 15 giorni ed attribuiti a chi subentra nell'incarico.
5. (solo per il personale docente) Tutte le attività che daranno luogo ad un compenso dal FIS dovranno essere espletate oltre l'orario di insegnamento.
6. La retribuzione è sempre subordinata alla presentazione, da parte del Docente, della relazione finale sul lavoro svolto.
7. Qualora, a causa dell'assenza del titolare di un incarico/funzione strumentale, si renda necessaria la sua sostituzione, il Collegio dei Docenti provvederà ad una nuova elezione ed i compensi saranno attribuiti in misura proporzionale al periodo di attività svolta.
8. Sono stati assegnati per le attività del personale docente € 28.229,70 ; per le attività del personale ATA € 15.845,30
9. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione per la flessibilità (distinta per personale docente e Ata).

Art. 51

Criteria generali per l'utilizzo delle risorse relative agli incarichi specifici del personale ATA

1. Le risorse relative agli incarichi specifici del personale ATA (Art. 47, c.1, lettera b) ammontano complessivamente a € 2.316,22
2. Preso atto del piano delle attività che individua gli incarichi specifici da assegnare, previa dichiarazione di disponibilità del personale allo svolgimento delle attività stesse e considerati i carichi di lavoro relativi a ciascun incarico, le parti concordano di retribuirli nella seguente misura:





Incarico specifico	N. Unità incaricate	Compenso forfetario	Importo
Collaboratore scolastico: supporto disabili	5	805,00	€ 161,00 cadauno
Collaboratore scolastico: servizio scuola infanzia	3	597,00	€ 199,00 cadauno
Collaboratore scolastico 1° posizione economica: supporto disabili	7	Cedolino unico	
Ass. Amm.: supporto amministrativo per mensa autogestita	1	304,74	304,74
Ass.Amm.: gestione programmi informatici a supporto della didattica	1	304,74	304,74
Ass.Amm.:ricostruzione carriera	1	304,74	304,74
Assistente amm.vo 2° posizione economica:supporto gestione servizi ausiliari,supporto pratiche ricostruzione carriera,supporto Dsga rendicontazione contabile mensa autogestita	1	Cedolino unico	

3. Qualora, a causa dell'assenza del titolare dell'incarico specifico, si renda necessaria la sua sostituzione, si procederà all'individuazione di un nuovo incaricato ed i compensi saranno attribuiti in maniera proporzionale all'effettivo esercizio della carica.

Art. 52

Accesso del personale docente al fondo d'istituto

1. Si concordano i seguenti criteri generali per il compenso relativo alle attività del personale docente:

- tutti gli incarichi sono assegnati con lettera individuale contenente la descrizione delle attività, per la retribuzione prevista si rimanda al presente contratto integrativo.
- per ognuna delle attività per la quale è stata prevista una retribuzione, il referente o coordinatore elabora la programmazione dell'attività e provvede al calcolo del lavoro svolto da ogni singolo partecipante al progetto segnalandolo su appositi registri, calcolo sulla base del quale verrà effettuata la divisione della retribuzione.
- al termine dell'anno scolastico, ciascun docente o referente, in caso di lavoro svolto in gruppo o in commissione, presenterà dichiarazione a consuntivo sul lavoro svolto specificando in particolare il/i risultato/i raggiunto/i.

Per il corrente anno scolastico sono individuate le seguenti aree corrispondenti all'organigramma e alle esigenze dell'Istituto, come da delibera Collegio Docenti:

- Area incarichi organizzativi
- Area Gruppi di lavoro
- Area Attività funzionali alla didattica
- Area Flessibilità

TOTALE 28.229,70

A.S.2017/2018

INCARICHI ORGANIZZATIVI				
	insegnanti		euro	totali
Collaboratori del dirigente	2	2.000 euro ciascuno		tot.4.000,00
Coordinatori di plesso	7	Corviale (13) Arvalia (10) Gramsci (9) Collodi (5) Perlasca(5) Inf.Arvalia (5) Inf. Corviale (5)	1.000 850 800 700 700 450 450	tot. 4.950,00
Responsabili biblioteche e sussidi	7	Corviale (13) Arvalia (10) Gramsci (9) Collodi (5) Perlasca(5) Inf.Arvalia (5) Inf. Corviale (5)	150 140 140 100 100 100 100	tot. 830,00
Responsabili lab.informatici	7	Corviale (13) Arvalia (10) Gramsci (9) Collodi (5) Perlasca(5) Inf.Arvalia (5) Inf. Corviale (5)	350 300 300 150 150 100 100	tot. 1.450,00
Coordinatori di classe sec.I grado	9	scuola secondaria I grado	100	tot.900,00
sito	1			tot. 500,00
Gruppi di lavoro				
PTOF	4	in base ad effettiva partecipazione	200 ognuno	tot. 800,00
PSND/Team digitale	3	in base ad effettiva partecipazione	200 ognuno	tot. 600,00

GLI	7	in base ad effettiva partecipazione	200 ognuno	tot. 1.400,00
Curricolo	8	in base ad effettiva partecipazione	200 ognuno	tot. 1.600,00
Attività funzionali alla didattica				
Tutoraggio	1 ins	(x 2 docenti in anno di prova)		tot.200,00
Comitato di valutazione	3 insegnanti		100 ognuno	tot. 300,00
Flessibilità				
servizio svolto in più plessi	8 ins.	200 ognuno	tot. 1.600	tot. 3.580,00
servizio svolto con orario spezzato	15 ins. (1 volta) 4 ins. (2 volte)	100 ognuno 120 ognuno	tot. 1.500 tot. 480	
uscite didattiche/campo scuola		52 classi (max 4 h a team a 17,50) + 10 insegnanti per campo scuola (100 euro ognuno)	tot.3.640 tot. 1.000	tot.4.640,00
Progetti				
Trinity		40 h	1.400	tot. 1.400,00
Progetto "Viva la lettura ... per crescere, sognare ... condividere"	7	150 euro ognuno	1.050	tot. 1.050,00
				tot. 28.200,00

le somme residue verranno utilizzate per le uscite didattiche

FS	5.781,48 (importo assegnato)
PSND/Animatore digitale	1.700,00
GLI	1.500,00
PTOF	1.290,74
Curricolo	1.290,74
totale	5.781,48

Art. 53

Accesso del personale ATA al fondo d'istituto

La somma di € 15.645,30 viene così ripartita: € 5.190,30 agli assistenti amministrativi ed € 10.455,00 ai collaboratori scolastici come di seguito specificato:

1. € 1.450,00 al personale amministrativo per servizi aggiuntivi
2. € 5.250,00 ai collaboratori scolastici per servizio aggiuntivo di sostituzione dei colleghi assenti e vigilanza in occasione di eventi o situazioni straordinarie.

Compensi al personale ATA per flessibilità organizzativa, turnazione e intensificazione

1. Agli assistenti amministrativi (n.5) è destinata la somma di € 3.740,30 per: € 200,00 all'assistente amministrativa titolare della 2° posizione economica per sostituzione Dsga anno scolastico precedente; € 1.336,30 per flessibilità organizzativa (La somma sarà ripartita tra gli assistenti amministrativi che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio continuativo in proporzione ai giorni di effettiva presenza nelle giornate di funzionamento dell'ufficio calcolati su 12 mesi); € 928,00 per intensificazione maggior carico di lavoro; € 1.276,00 per intensificazione sostituzione colleghi assenti.

Eventuali economie che si dovessero verificare a consuntivo andranno a confluire nella voce flessibilità.

2. Ai collaboratori scolastici sono riconosciuti compensi per 5.205,00, di cui:

- € 700,00 per servizio con orario spezzato per n. 2 collaboratori;
- € 360,00 per servizio articolato su più plessi per n. 2 collaboratori (intera settimana ogni 15 giorni);
- € 120,00 per servizio articolato su più plessi per n. 1 collaboratore (1 giorno a settimana);
- € 4.025,00 per turnazione, flessibilità e intensificazione legati alla effettiva presenza in servizio prestato in orario antimeridiano e pomeridiano ed al maggior carico di lavoro in caso di assenza dei colleghi, da ripartire con compenso forfetario tra 15 collaboratori, dopo aver detratto la somma di € 800,00, specificatamente destinate all'intensificazione del servizio di pulizia nella scuola "Gramsci" per il periodo settembre-giugno.

Eventuali economie che si dovessero verificare a consuntivo andranno a confluire nella voce flessibilità.





Art.54 Rideterminazione dei compensi

1. Tutti i compensi forfetari di durata annuale sono erogati in ragione di 10 mesi e sono ridotti di 1/10 per ogni 30 giorni di assenza cumulativa (escluso L.104 e ferie).
2. Se l'incarico è attribuito o espletato per parte dell'anno il compenso è decurtato in proporzione ed attribuito a chi eventualmente subentra nell'incarico in rapporto al tempo di svolgimento che non deve essere inferiore ad un mese continuativo.

Art. 55 Liquidazione dei compensi

I compensi vengono liquidati previo accertamento dell'effettivo svolgimento dei compiti oggetto dell'incarico ed a seguito di verifica del rapporto tra risultati attesi ed ottenuti.

Sottoscritto in Roma il 26/03/2018

Il Dirigente Scolastico

Prof. Bruno Aletta




Le OO.SS.:


FLC CGIL Marina Sciamanna



SNALS Confsal Giovanna Mattei



UIL Scuola Paolo Narzisi



GILDA-UNAMS Sabina Vassallo

